



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.60 del Reg. Data 06-03-2019	Oggetto: CAUSA ROSATI/COMUNE SENTENZA TAR 625/2018. LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA.
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- A seguito dell'avvio di procedura espropriativa per la realizzazione dell'edificio pubblico destinata scuola sito in via D.Alighieri i sigg. Rosati hanno sottoscritto con il Comune di Maltignano due diversi accordi con i quali il privato a fronte dell'approvazione delle lottizzazioni C3 e B3 cedeva con immediato possesso all'Ente di aree da destinare a standard urbanistici per complessivi mq 8812.

CONSIDERATO che a seguito della parziale realizzazione delle lottizzazioni (B3 completata mentre C3 non approvata dalla Regione), i sigg. Rosati instauravano una causa civile Vs il Comune di Maltignano in relazione all'inadempimento dell'accordo transattivo sottoscritto.

CONSIDERATO che la vicenda giudiziaria iniziata nel 1996 si è procrastinata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno su procedimento iscritto al n.1069 RGAC**
 - **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002 nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo
 - **Sentenza n.2546/2011 Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
 - **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche** depositata in segreteria del Tribunale in data 06.11.2015 e successivo decreto prot.1041 del 08/02/2016 ex art. 42 bis di acquisizione sanante con il quale sono state acquisite le seguenti particelle:
 - Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
 - Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
 - Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
 - Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti
- Per l'importo totale di stima pari ad € 78.000,00

CONSIDERATO che a seguito del ricorso in appello n1458/2016 proposto dal Sig. RL per l'annullamento della Sentenza del Tar 798/2015 il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n.4457/2016 con la quale è stato confermato il calcolo del valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento ed è stato disposto che l'adozione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis debba ricomprendere le seguenti voci:

1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento
2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%)
3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996.

RICHIAMATA la sentenza del Tar delle Marche n.625/2018 del 26/09/2018, emessa su ricorso proposto da RL a seguito dell'emissione del decreto di acquisizione sanante prot. 1041/2016 , acquisita al prot. 8424 del 27/09/2018 dal quale consegue l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni

dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 08/11/2018 con la quale in riferimento al notevole interesse pubblico che riveste l'edificio scolastico realizzato si autorizza l'emanazione del provvedimento amministrativo previsto dall' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 limitatamente alle seguenti particelle:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti

CONSIDERATO che al fine da quantizzare l'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanate delle particelle citate, come peraltro indicato nella sentenza 4457/2016 si è ritenuto necessario procedere ad incaricare un tecnico esterno in possesso della necessaria professionalità che il caso di specie esige.

VISTO che per quanto sopra con propria Determinazione n. 445 del 21/11/2018 si disponeva di incaricare l'Ing. Andrea Spada titolare dello studio Associato Spada, Monteverde, con sede a Macerata, Via Domenico Rossi 2/d, dietro compenso di €. 3.000,00 oltre cassa previdenza ed iva per legge;

VISTO che con la suddetta determinazione n. 445 del 21/11/2018 è stato assunto anche regolare impegno di spesa al cap. 198 impegno n. 255 di €. 3.806,40 ;

VISTA la fattura rimessa dal tecnico incaricato per la liquidazione del relativo compenso;

VISTO che il tecnico incaricato ha redatto quanto previsto e pattuito con suddetta determinazione n. 445 del 21/11/2018;

ACCERTATA la regolarità contributiva dalla ditta, come si evince dal D.U.R.C. n° 14733101 con scadenza 14/05/2019;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) La ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato agli atti di questo ufficio; è stato assegnato il codice identificativo di gara il C.I.G.: **Z3825D9916**;

VISTI :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;
- D. lgs. N. 50/2016;

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;
Premesso quanto sopra

DETERMINA

1. **Di approvare** la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto

2. **Di liquidare** la somma di € 3.806,40 a saldo della fattura n. 4 del 22/01/2019 rimessa dallo Studio Associato Spada e Monteverde sopra identificato inerente l'incarico per la redazione di una nuova perizia tecnica di stima asseverata relativa al valore venale dell'area su cui insiste l'edificio scolastico comunale Don E. Monti;
3. **Di dare atto** che la somma sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 445 del 21/11/2018 con imputazione al cap. 198 impegno n. 255.
4. **Di dare atto**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è immediatamente esecutiva.
 - La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Stuzzica Antonella)**

SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 445 del 21/11/2018;
Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento allo Studio Associato Spada Monteverde con sede in via Domenico Rossi (MC) (Partita iva 001579810431) per un importo di euro 3.806,40 con imputazione al Cap. 198 impegno n. 255”

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)**

Emesso mandato n..... in data...../...../.....

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Rag. Simona Simoni)

N. 205 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 09-03-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio